

politiche questo viene in genere espresso con l'atto di adesione al partito stesso (vedi in proposito il comunicato stampa del Garante del 16 ottobre 1997 in "Cittadini e società dell'informazione", n. 2, pag. 82). In assenza di questo consenso o per dati acquisiti in altre occasioni politiche, occorre che l'informativa evidenzi con chiarezza, oltre all'indicazione delle principali finalità ed ai trattamenti ad esse specificamente connessi, un utilizzo più ampio di tali dati (ad esempio comunicazione degli stessi ai comitati elettorali di candidati delle medesime formazioni politiche). Qualora si intenda ipotizzare la possibile comunicazione di tali dati anche ad altri soggetti (organizzazioni di simpatizzanti, enti, associazioni, società e persone fisiche non direttamente connesse all'attività del titolare del trattamento...) tale possibilità (indipendente ed ulteriore rispetto alle ragioni precipue della raccolta dei dati) deve essere associata all'espressione di un consenso, specifico e distinto da quello previsto per il trattamento principale.

6) Obblighi in caso di uso di dati di aderenti a organizzazioni diverse da quelle politiche. L'utilizzazione a fini di propaganda elettorale di dati relativi agli iscritti ad associazioni sindacali, professionali, sportive e di categoria che non abbiano un'espressa connotazione politico-partitica, è possibile qualora venga espressamente prevista nell'informativa resa agli iscritti al momento dell'adesione o del rinnovo della stessa (e qualora gli organi dirigenti dell'associazione decidano, con loro autonoma determinazione, di prevedere una tale possibilità). È pertanto illegittima la prassi, riscontrata in alcuni casi segnalati a questa Autorità, di utilizzare gli indirizzi associativi per iniziative di propaganda elettorale a favore di dirigenti o ex dirigenti di associazioni o addirittura di soggetti estranei alle stesse, candidatisi successivamente ad elezioni politiche o amministrative. (v. provvedimenti del Garante del 5 ottobre 1999 e del 9 ottobre 2000).

7) Utilizzazione di dati personali acquisiti in ragione dell'esercizio di un mandato politico o amministrativo. I titolari di determinate cariche elettive, politiche o amministrative, nell'esercizio del loro mandato e sulla base di specifiche disposizioni volte a favorire il pieno esercizio del mandato elettorale medesimo (es. art. 31 legge n. 142 del 1990, ecc.), possono legittimamente venire a conoscenza di numerosi dati personali. I dati in tal modo acquisiti devono essere però utilizzati esclusivamente per le finalità pertinenti all'esercizio del mandato (presentazione di interrogazioni, svolgimento di attività di controllo e di denuncia nelle competenti sedi istituzionali, ecc.). Non è pertanto legittimo utilizzare gli stessi dati per finalità non pertinenti quale l'attività di propaganda elettorale (vedi parere del 20 maggio 1998 in Bollettino ufficiale del Garante "Cittadini e società dell'informazione", n. 4, pag. 7 ss.).

8) Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti di lista: limiti e doveri. In materia elettorale e in particolare in occasione di consultazioni elettorali, di referendum e di verifica della loro regolarità, è possibile, in conformità alla legge, la raccolta di alcuni dati sensibili. Ciò è considerato lecito anche dall'art. 8 del d.lg. 11 maggio 1999 n. 135, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, che espressamente colloca tale attività tra quelle di rilevante interesse pubblico che giustificano il trattamento. In questo quadro particolari cautele in tema di riservatezza devono essere osservate da scrutatori e rappresentanti di lista che, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro affidati o riconosciuti dalla legge, vengano a conoscenza di dati personali anche di natura sensibile. La funzione svolta da tali soggetti è collegata al corretto svolgimento delle operazioni elettorali. I dati di cui i medesimi soggetti vengano a conoscenza per effetto delle funzioni svolte (quali quelli relativi alla partecipazione o meno al voto dei cittadini votanti presso una determinata sezione elettorale) devono essere trattati con ogni opportuna cautela anche a tutela del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. Ciò, tanto più, in quelle ipotesi (quali referendum abrogativi o votazioni di ballottaggio) nelle quali la partecipazione o la mancata partecipazione al voto può evidenziare di per sé anche una particolare opzione politica dell'elettore. È illegittima la compilazione da parte degli stessi soggetti, per un successivo utilizzo a fini politici da parte della stessa persona o della formazione politica di riferimento, di elenchi di persone astenutesi dalla partecipazione al voto (ad esempio, allo scopo di sollecitare le stesse rispetto a futuri appuntamenti elettorali). Tenendo presente anche che l'elenco degli elettori astenutesi nelle elezioni per la Camera dei Deputati a suo tempo previsto dall'art. 115 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (in base al quale tale elenco formato dal sindaco era esposto per un mese nell'albo comunale) non è più previsto e che il citato art. 115 è stato abrogato dall'art. 3 del d.lg. 20 dicembre 1993 n. 534.

9) Adozione di misure di sicurezza ed altri adempimenti. Ciascun partito, movimento o comitato elettorale, anche se esonerato dall'obbligo della notificazione del trattamento di cui all'art. 7, comma 5 ter, lettera l), della legge n. 675, è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui agli artt. 8 e 19 della medesima legge in ordine all'individuazione e alla nomina dei responsabili e degli incaricati del

trattamento, ad adottare le misure minime di sicurezza di cui al d.P.R. n. 318 del 1999 con riferimento ai trattamenti di dati cartacei e automatizzati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

segnala a tutti i titolari del trattamento interessati, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c), della legge n. 675 del 1996 la necessità di conformare il trattamento dei dati ai principi della medesima legge n. 675 richiamati nel presente provvedimento.

Roma, 7 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

114 *PROVVEDIMENTO DEL 10 FEBBRAIO 2000*
CODICI DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA RELATIVI AI DATI PERSONALI
UTILIZZATI PER FINALITÀ STORICHE, STATISTICHE, DI RICERCA SCIENTIFICA,
DI INVESTIGAZIONI DIFENSIVE, E AI DATI PERSONALI UTILIZZATI DA OPERATORI
SANITARI E DA ISTITUZIONI BANCARIE E FINANZIARIE ()*

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta del 10 febbraio 2000, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, lett. h), della citata legge n. 675/1996, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Considerato che la legge n. 675/1996 prevede che il Garante promuova un codice di deontologia in materia di attività giornalistica (adottato il 29 luglio 1998 e pubblicato sulla G.U. n. 179 del 3 agosto 1998), nonché un codice di deontologia e di buona condotta in materia di investigazioni difensive e di dati utilizzati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996);

Considerato che il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare l'art. 6, comma 1, prevede che entro sei mesi dalla data del 1° ottobre 1999, il Garante promuova la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti;

Visti gli artt. 7, comma 5, e 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

Considerato che l'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, quale modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282, prevede che per quanto non previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge n. 675/1996, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale da parte di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie è fatto oggetto di appositi codici di deontologia e di buona condotta adottati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), della medesima legge;

Considerata la necessità di adempiere alle predette disposizioni di legge e di promuovere altresì un ulteriore codice relativo alle attività bancarie e finanziarie in ragione dei diversi profili applicativi emergenti e del loro rilievo rispetto alla generalità dei cittadini;

Considerata la necessità di osservare il principio di rappresentatività nell'ambito delle categorie coinvolte e di acquisire maggiori elementi di valutazione dai diversi soggetti potenzialmente interessati alla sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori;

(*) G.U. 25 febbraio 2000, n. 46, p. 35.

Ritenuta l'opportunità di conferire la massima pubblicità all'iniziativa del Garante e al procedimento per la sottoscrizione dei predetti codici di deontologia e di buona condotta anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli Stati membri;

Considerata la necessità che i codici su base nazionale siano adottati tenendo conto degli eventuali progetti di codici di condotta comunitari;

Riservata l'iniziativa di promuovere ulteriori codici di deontologia e di buona condotta in altri settori di rilevante interesse generale;

Visti gli atti d'ufficio e le richieste di soggetti pubblici e privati sinora pervenute;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) promuove la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta nei settori di seguito indicati:

- a) trattamenti di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti;
- b) trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica;
- c) trattamenti di dati personali ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato;
- d) trattamenti di dati personali effettuati da istituzioni bancarie e finanziarie;
- e) trattamenti di dati personali effettuati da organismi sanitari ed esercenti le professioni sanitarie;

2) invita tutti i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentatività di cui all'art. 31, comma 1, lett. h), della legge n. 675/1996, a darne comunicazione a questa Autorità entro il 31 marzo 2000 al seguente indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali, Largo del Teatro Valle, 6 - 00186 Roma - fax 06.6818649 ⁽¹⁾ E-mail: codici@garanteprivacy.it;

3) riserva ad altri provvedimenti la verifica della conformità alle leggi e ai regolamenti dei progetti di codici, l'esame di eventuali osservazioni, nonché le iniziative necessarie ai sensi del citato art. 31, comma 1, lett. h) per garantirne la diffusione e il rispetto.

Roma, 10 febbraio 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

⁽¹⁾ Nuovo indirizzo: "Garante per la protezione dei dati personali" 00186 Roma - Piazza di Monte Citorio, 121

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 29 FEBBRAIO 2000**115 MISURE MINIME DI SICUREZZA****MODIFICA AL MODELLO PER LA NOTIFICA DEL TRATTAMENTO**

OGGETTO: applicazione delle misure minime di sicurezza di cui al d.P.R. n. 318/1999. Modifica da apportare al modello per la notificazione del trattamento dei dati personali.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, Presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo, dell'ing. Claudio Manganeli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale:

PREMESSO CHE:

- l'art. 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, prevede per i titolari che intendano procedere ad un trattamento di dati l'obbligo di darne notificazione al Garante e, in caso di successive modifiche apportate per i profili indicati nel medesimo articolo, di comunicarle attraverso una successiva notificazione;
- l'art. 12, commi 1 e 3, del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501, stabilisce che le notificazioni sono effettuate utilizzando modelli conformi allo schema predisposto dal Garante;
- detti modelli sono stati predisposti e resi disponibili al pubblico, in particolare attraverso convenzioni con Poste italiane S.p.A. ed altri soggetti ed organismi interessati;
- l'art. 15, commi 2 e 3, della l. 675/1996 stabilisce che con regolamento devono essere individuate le misure minime di sicurezza relative ai dati personali oggetto di trattamento;
- il regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999;
- ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge n. 675/1996 il termine per l'adozione delle misure minime di sicurezza previste da tale d.P.R. è fissato al 29 marzo 2000;

CONSIDERATO CHE:

- il modello di notificazione sarà aggiornato e perfezionato nel suo complesso entro la fine del corrente anno, in base all'esperienza acquisita e tenendo conto delle novità intercorse;
- l'applicazione del d.P.R. n. 318/1999 potrebbe indurre numerosi titolari dei trattamenti a modificare la precedente notificazione ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4 della citata legge, relativamente al riquadro d) del modello adottato dal Garante ai sensi del richiamato art. 12 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
- si potrebbe così determinare l'afflusso al Garante di un enorme numero di notificazioni non necessarie in quanto non è indispensabile annotare nel registro generale dei trattamenti, in questa fase transitoria, modifiche di notificazioni già effettuate derivanti dall'adempimento di un obbligo di legge;

VISTE le osservazioni in atti formulate dall'Ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 501/1998, con nota a firma del segretario generale;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

DELIBERA:

- a) di inserire nel riquadro d) ("descrizione generale delle misure adottate per la sicurezza dei dati") dei modelli di notificazione al Garante del trattamento dei dati personali l'avvertenza che figura in allegato alla presente deliberazione;
- b) di dare atto che i soggetti che hanno notificato i trattamenti dei dati personali prima del 29 marzo 2000 non devono presentare una nuova notificazione di modifica in relazione al medesimo riquadro d) qualora abbiano adottato le misure previste dal d.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999;

c) di consentire ai titolari dei trattamenti, in riferimento a nuove notificazioni, di continuare ad utilizzare i modelli precedentemente approvati dal Garante.

Roma, 29 febbraio 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Allegato A

d) descrizione generale delle misure adottate per la sicurezza dei dati
(*barrare le caselle pertinenti*)

I soggetti che hanno effettuato la notificazione del trattamento dei dati personali prima della data del 29 marzo 2000, non sono tenuti a notificarla - limitatamente al presente riquadro - qualora abbiano adottato ulteriori misure prescritte dal D.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell' art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675".

Nel caso in cui il trattamento è in parte automatizzato (effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati) e in parte non automatizzato, barrare entrambe le caselle.
(*la restante parte del modello non è variata*)

CODICE DI DEONTOLOGIA

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA
116 PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI
PROVVEDIMENTO N. 8/P/2001 DEL 14 MARZO 2001
REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI N. 8 DEL 14 MARZO 2001 (*)

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici;

Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;

Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione del codice e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione consultiva per le questioni inerenti la consultabilità degli atti d'archivio riservati, del Centro di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane, dell'Associazione nazionale archivistica italiana, dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della Società per lo studio della storia contemporanea, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, della Società per gli studi di storia delle istituzioni, della Società italiana delle storiche, dell'Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza;

Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;

(*) Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001.

Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;

Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;

Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali interessate;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

Dispone:

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici che figura in allegato all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Preambolo

I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti premesse:

1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati. In considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore - con specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409- ha esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalità dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12, 20 e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).

2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n.675; art. 6, d. lg. 30 luglio 1999, n. 281).

3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.

4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n. 135).

5) La sottoscrizione del presente codice è promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice è espressione delle associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le società scientifiche, ed è volto ad assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675).

6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua in particolare: a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b) particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281) .

7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:

- a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
- b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa;
- c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.

3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:

a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione;

b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.

4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile.

Art. 2. - Definizioni

1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresì:

a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;

b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;

c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

Capo II - Regole di condotta per gli archivisti e liceità dei relativi trattamenti

Art. 3 - Regole generali di condotta

1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.

2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.

4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui

sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.

Art. 4 - Conservazione e tutela

1. Gli archivisti si impegnano a:

a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;

b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;

c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;

d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.

Art. 5 - Comunicazione e fruizione

1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità delle fonti.

2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti.

3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perché esclusi dalla consultazione.

4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di interesse archivistico, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.

Art. 6 - Impegno di riservatezza

1. Gli archivisti si impegnano a:

a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;

b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.

2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività.

Art. 7 - Aggiornamento dei dati

1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.

3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo trascorso.

Art. 8 - Fonti orali

1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che renda nota almeno l'identità e l'attività svolta dall'intervistatore nonché le finalità della raccolta dei dati.

2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.

Capo III - Regole di condotta per gli archivisti e liceità dei relativi trattamenti**Art. 9 - Regole generali di condotta**

1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate.

2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

Art. 10 - Accesso agli archivi pubblici

1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.

2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.

3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.

4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare ogni altra documentazione utile.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.

6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate.

7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.

8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

Art. 11 - Diffusione

1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.

2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.

3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza è valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.

5. L'utente non è tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.

Art. 12 - Applicazione del codice

1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto.

2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.

Art. 13 - Violazione delle regole di condotta

1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.

3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.

4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DOCUMENTAZIONE INTERNAZIONALE E COMUNITARIA

UNIONE EUROPA

117

CARTA DI VENEZIA

(30 settembre 2000) (*)

"I commissari per la protezione dei dati dei diversi Paesi riuniti a Venezia in occasione della 22ª Conferenza internazionale sulla privacy e la protezione dei dati personali convengono sulla necessità di ribadire principi e criteri comuni per la protezione dei dati in una situazione in cui si fanno sempre più pervasive le tecnologie di trattamento dei dati, aumenta il numero dei soggetti che possono utilizzarle e si intensifica ogni giorno di più la circolazione delle informazioni su scala mondiale.

Esistono già molti documenti internazionali in materia, dalle Linee-guida dell'OCSE alla Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108, alle direttive dell'Unione europea, alle risoluzioni e raccomandazioni di organismi internazionali.

Questi documenti costituiscono già un significativo nucleo di riferimento di principi assistito da largo consenso e rappresentano un punto di partenza per un lavoro comune, al fine di giungere alla loro applicazione a livello mondiale tenendo conto dei numerosi mutamenti tecnologici e sociali.

Alla luce del riconoscimento della privacy come diritto fondamentale della persona e quale elemento costitutivo della libertà del cittadino, il nostro obiettivo dovrebbe essere il riconoscimento a livello globale di linee-guida per il trattamento dei dati personali:

- ribadendo il carattere vincolante di tali principi, relativi in particolare alle finalità della raccolta, alla lealtà e trasparenza del trattamento (con particolare riferimento ai c.d. trattamenti invisibili), alla proporzionalità, alla qualità dei dati, alla durata della conservazione, all'accesso e agli altri diritti degli interessati;
- rendendo ancora più effettiva la tutela degli interessati attraverso un controllo indipendente dei trattamenti e la disponibilità di mezzi di ricorso facilmente utilizzabili;
- rafforzando le garanzie per particolari trattamenti di dati come quelli genetici o legati alle diverse forme di sorveglianza elettronica.

Ai cittadini verrebbe così assicurato universalmente un livello di garanzie adeguato e maggiormente condiviso, indipendentemente dal luogo in cui i dati sono trattati e dagli strumenti con i quali tali garanzie sono attuate a livello nazionale e internazionale.

I commissari per la protezione dei dati e la *privacy* opereranno con altri soggetti al fine di meglio definire ed attuare i principi riconosciuti a livello globale".

(*) Dichiarazione sottoscritta dai rappresentanti di 27 Paesi nei quali esiste un'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in occasione della Conferenza di Venezia del 28-30 settembre 2000, organizzata dal Garante italiano.

**118 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA
DEL 18 DICEMBRE 2000 (*)****Preambolo**

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.

Capo I - Dignità**Articolo 1 - Dignità umana**

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2 - Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 3 - Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
 - il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
 - il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
 - il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
 - il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 4 - Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 5 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

(*) *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - 2000/C - 364/01.*